

COMUNE DI SAN NAZZARO

REGOLAMENTO PER L'ORMEGGIO DI NATANTI NEL PORTO COMUNALE

Base legale

Art. 1 <i>Campo d'applicazione</i>	Il Comune di San Nazzaro, avvalendosi dei poteri concessigli dagli Art. 186 e seguenti della vigente Legge organica comunale, emana la presente normativa atta a disciplinare l'occupazione del porto comunale sito in località Bustello.
--	---

Norme generali

Art. 2 <i>Competenza per l'assegnazione degli ormeggi</i>	L'autorizzazione a ormeggiare natanti potrà essere concessa unicamente dal Municipio, che procederà ad un minuzioso esame delle licenze di navigazione in possesso dei richiedenti.
Art. 3 <i>Condizioni per la richiesta di un ormeggio</i>	Chiunque intenda ottenere un'autorizzazione d'ormeggio, dovrà formulare domanda scritta, corredata da tutte le licenze in possesso, da trasmettersi al Municipio per il tramite della sua Cancelleria. Nell'assegnare gli ormeggi, sarà data priorità ai richiedenti domiciliati nel Comune.
Art. 4 <i>Impossibilità di assegnazione immediata</i>	Se nel corso dell'anno in cui viene formulata la domanda non vi sarà possibilità di assegnazione immediata, la richiesta sarà ritenuta valida sino a liberazione di un ormeggio.

Art. 5
Cessazione del rapporto di locazione, divieto di subaffitto

La vendita dell'imbarcazione, come pure la cessazione di validità della licenza di navigazione, costituiscono motivo di cessazione del rapporto di locazione. Non è consentito subaffittare il posto d'ormeggio.

Art. 6
Pulizia del porto

La pulizia del porto compete agli affittuari. Il deposito di qualsiasi materiale è proibito.

Imbarcazioni

Art. 7
Caratteristiche delle imbarcazioni ammesse

Ritenuto che il porto comunale è concepito unicamente per ospitare natanti di piccole dimensioni, nello stesso non saranno ammesse imbarcazioni di lunghezza superiore a ml 5,50, e di larghezza superiore a ml 1,80.

Responsabilità

Art. 8
Responsabilità del Comune in caso di danni

Il Comune declinerà ogni responsabilità per danni che dovessero essere riscontrati dai proprietari dei natanti ormeggiati.

Art. 9
Responsabilità dei privati in caso di danni

Per contro, ogni proprietario sarà tenuto responsabile dei danni che dovesse arrecare ad imbarcazioni altrui, per sua negligenza.

Oneri affittuari

Art. 10
Tasse

La tassa annua, da corrispondere alla Cassa comunale quale contropartita per l'affitto dell'ormeggio di una barca nel porto comunale, è stabilita in:

minimo Fr. 300.— massimo Fr. 500.—

Il Municipio è autorizzato ad adeguare percentualmente le tasse d'ormeggio fino a copertura del fabbisogno relativo alla gestione e manutenzione del porto comunale.

Art. 11

*Mancato rispetto
dei termini di
pagamento*

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento fissati, il Municipio sarà autorizzato a procedere all'incasso con tutti i mezzi consentitigli dalle vigenti leggi.
In tale frangente, i morosi saranno privati dal beneficio dell'ormeggio.

Norme finali e transitorie

Art. 12

*Entrata in
vigore*

All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno già stati interrotti tutti i rapporti di locazione con gli attuali occupanti del porto. Al beneficio dell'ormeggio saranno riammessi soltanto i titolari d'imbarcazioni rispondenti ai requisiti voluti dalle presenti disposizioni.

Art. 13

*Ratifica del
Consiglio di Stato*

Il presente regolamento entrerà definitivamente in vigore allo scadere dei termini di pubblicazione e referendum, nonché all'ottenimento della ratifica da parte del Lod. Consiglio di Stato.

Art. 14

*Abrogazioni
precedenti
disposizioni*

Con il presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Il presente regolamento è stato approvato dal
Consiglio Comunale in data 14 dicembre 1992